

Ill.mo Sig. Giudice Delegato, Dott. Fabio MICCIO

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**Sezione Fallimentare**

Curatore Avv. Francesco PISELLI

**COMPENSAZIONE IN SEDE DI FALLIMENTO**

ai sensi dell'articolo 56, R.D. 16 marzo 1942 n. 267

**IL BUONO S.R.L. - C.F. 12836261003 - Fallimento N. 681/2017 - sentenza dichiarativa n. 697/2017 emessa da codesto On. le Tribunale di Roma in data 22/09/2017**

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma - C.F. 06363391001, in persona del Direttore Provinciale pro tempore, dott. Mario Zinno, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma, con sede in Via Canton n. 20, 00144-Roma.

**PREMESSO**

- che la scrivente Direzione Provinciale, per il tramite del competente Agente della riscossione, Agenzia Entrate - Riscossione, cui ha conferito mandato ha proceduto, in data 22/02/2018, alla insinuazione tempestiva del credito tributario agli atti di codesta Procedura presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma, come meglio di seguito indicato:

ID. CARTELLA DI PAGAMENTO	INSINUAZIONE DEL CREDITO ERARIALE		
	Importo	n. cronologico	Data
09720170256588559	1.770,86	00043	22/02/2018
09720180012174535	38.902,90	00043	22/02/2018
Totale	40.673,76		

- che a seguito delle liquidazioni delle dichiarazioni fiscali del fallito, eseguite ai sensi dell'articolo 36bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ha riscontrato la presenza di un credito certo, liquido ed esigibile a titolo di IVA, anteriore alla dichiarazione di fallimento, pari ad € 345.576,62 a fronte di un importo chiesto a rimborso pari ad Euro 569.668,00 nella dichiarazione relativa all'A.I. 2017:

#### DISPONE

la compensazione – ai sensi dell'articolo 56, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 – del proprio debito verso il fallito con i crediti che l'Agenzia delle Entrate vanta verso lo stesso, a titolo di imposte, sanzioni e interessi di cui agli artt. 20 e 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La compensazione del credito vantato da IL BUONO S.R.L. dovrà eseguirsi fino a concorrenza del pari importo – dovuto da esso contribuente fallito – a titolo di imposte, sanzioni e interessi con precedenza ai titoli più remoti.

Dalla compensazione sono esclusi i compensi spettanti all'Agente della riscossione.

IL CAPO UFFICIO LEGALE

Firmato digitalmente

\* Firma su delega del Direttore Provinciale

**Referente delle attività istruttorie:**

